

ACCORDO TERRITORIALE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni dei locatori :

A.P.E. - CONFEDILIZIA in persona dell'Avv. Paolo Mercuri

A.S.P.P.I in persona de Rag. Alessandro Bonio

U.P.P.I in persona dell'Avv. Pierluigi Rando

e dei conduttori :

C.O.N.I.A in persona del Sig. Mauro Rossin

S.I.C.E.T. in persona della Dott.ssa Antonella Andolfato

S.U.N.I.A in persona del Sig. Giuseppe Saccardin

PREMESSO

- che il 10/07/2000 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale per le locazioni per i Comuni della Provincia di Rovigo, così come previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 16 gennaio 2017 e in attuazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che risulta necessario integrare e semplificare l'accordo presentato con specifiche e chiarimenti;
- che tale nuovo accordo recepisce e formalizza integralmente quanto introdotto dal DM. 16/01/2017;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ogni accordo territoriale stipulato precedentemente è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia di Rovigo .

**TITOLO A)
CONTRATTI AGEVOLATI**

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia di Rovigo, con esclusione del Capoluogo, come elencati e suddivisi nella tabella dell'Allegato 1 (Gruppi di Comuni e Aree)

S.U.N.I.A.
Sindacato Unitario Naz.
Inquilini e Assegnatari
Via Calatafimi, 1/b - Tel. 0425 377314
45100 ROVIGO

2) I Comuni della Provincia di Rovigo, vengono raggruppati in tre gruppi omogenei per numero di abitanti e analogie immobiliari. Per i comuni appartenenti al Gruppo 1, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, il territorio viene suddiviso in due aree omogenee (Aree del Comune). I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzzeria delle varie strade. Per i comuni appartenenti al Gruppo 2 e 3, è individuata un'unica area.

3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da Allegato 2 (Scheda di calcolo).

4) I valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati ogni due anni, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 100% della variazione dell'indice Istat alla data di sottoscrizione dell'accordo. Sono esclusi i valori minimi delle fasce.

5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Scheda di calcolo).

6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'Allegato 2 (Scheda di calcolo).

7) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

a) per l'alloggio:

- incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,40 per le unità di superficie netta inferiore a mq. 50;
- 70 mq per le unità oltre i 50 e fino a 70 mq. ;
- superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 70 mq. e fino a 100 mq.;
- per le unità con superficie oltre 100 mq., la superficie eccedente i 100 mq viene ridotta del 30% e sommata a 100;

b) 50% della superficie dei box e autorimesse singole ad uso esclusivo;

c) 25% del posto auto esterno ad uso esclusivo e regolarmente accatastato;

d) 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezza minima superiore a 2,40 m.;

e) 20% della superficie di balconi, terrazze, cantine e simili;

f) 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

g) le superfici indicate ai precedenti punti da a) a f) avranno una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.

8) Per gli alloggi con arredo, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:

a) fino al 10% nel caso di arredo parziale, esclusa cucina completa;

b) fino al 15% nel caso di presenza di cucina completa o elettrodomestici con arredo parziale;

c) fino al 25% nel caso di arredo completo;

a valere per l'intera durata contrattuale.

9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento fino al 5% per i contratti di durata di quattro anni, fino al 7% per i contratti di durata di cinque anni, fino al 10% per i contratti di durata di sei o più anni e a valere per l'intera durata contrattuale.

10) L'aumento di cui al paragrafo 9 è cumulabile con l'aumento di cui al paragrafo 8 da calcolarsi sul canone dell'alloggio dotato di arredo.

11) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento tra il 10% e il 20%, a valere per l'intera durata contrattuale.

12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in rapporto alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda mai il canone previsto dalla fascia per l'intera unità immobiliare. Dovrà essere chiaramente indicato nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione come da allegata planimetria.

13) Le parti contrattuali possono essere assistite – a loro richiesta – in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 3 (Attestazione).

14) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

15) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, in conformità alle normative vigenti.

TITOLO B)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI


(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai Comuni della Provincia di Rovigo, con esclusione del capoluogo.

2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.



COPIPI ROVIGO
C.F. 98003240293
Email: trapiolo@studiodicopi.org



3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi nei Comuni con più di 10.000 abitanti stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.

4) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

a) per l'alloggio:

- incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,40 per le unità di superficie netta inferiore a mq. 50;
- 70 mq per le unità oltre i 50 e fino a 70 mq. ;
- superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 70 mq. e fino a 100 mq.;
- per le unità con superficie oltre 100 mq., la superficie eccedente i 100 mq viene ridotta del 30% e sommata a 100;

b) 50% della superficie dei box e autorimesse singole ad uso esclusivo;

c) 25% del posto auto esterno ad uso esclusivo e regolarmente accatastato;

d) 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezza minima superiore a 2,40 m.;

e) 20% della superficie di balconi, terrazze, cantine e simili;

f) 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

g) le superfici indicate ai precedenti punti da a) a f) avranno una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.

5) Per gli alloggi con arredo, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:

a) fino al 10% nel caso di arredo parziale, esclusa cucina completa;

b) fino al 15% nel caso di presenza di cucina completa o elettrodomestici con arredo parziale;

c) fino al 25% nel caso di arredo completo;



a valere per l'intera durata contrattuale.

6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione- Scheda calcolo) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento tra il 10% e il 20%, a valere per l'intera durata contrattuale.

7) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in rapporto alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda mai il canone previsto dalla fascia per l'intera unità immobiliare. Dovrà essere chiaramente indicato nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione come da allegata planimetria.

8) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.





ASPPI ROVIGO
C.F. 93003240293
Email: boniolo@studiocebebi.org

9) Per i contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017) vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

9.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

9.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

10) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.


11) Le parti contrattuali possono essere assistite – a loro richiesta – in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 3 (Attestazione).

12) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.

13) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017, in conformità alle normative vigenti.

TITOLO C)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai Comuni della Provincia di Rovigo, con esclusione del capoluogo, che, ai



PROVINCIA DI ROVIGO
C.F. 93003240293
Email: boniolo@studioellebi.org



sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, sono sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione.

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

3) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

a) per l'alloggio:

- incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,40 per le unità di superficie netta inferiore a mq. 50;
- 70 mq per le unità oltre i 50 e fino a 70 mq. ;
- superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 70 mq. e fino a 100 mq.;
- per le unità con superficie oltre 100 mq., la superficie eccedente i 100 mq viene ridotta del 30% e sommata a 100;

b) 50% della superficie dei box e autorimesse singole ad uso esclusivo;

c) 25% del posto auto esterno ad uso esclusivo e regolarmente accatastato;

d) 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezza minima superiore a 2,40 m.;

e) 20% della superficie di balconi, terrazze, cantine e simili;

f) 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

g) le superfici indicate ai precedenti punti da a) a f) avranno una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.

4) Per gli alloggi con arredo, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del:

a) fino al 10% nel caso di arredo parziale, esclusa cucina completa;

b) fino al 15% nel caso di presenza di cucina completa o elettrodomestici con arredo parziale;

c) fino al 25% nel caso di arredo completo;

a valere per l'intera durata contrattuale.


5) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento tra il 10% e il 20%, a valere per l'intera durata contrattuale.

6) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in rapporto alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda mai il canone previsto dalla fascia per l'intera unità immobiliare. Sarà chiaramente indicato nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione come da allegata planimetria.

7) Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la


Maurizio Romani

USFPI ROVIGO
C.F. 93003240293
Email: boniolo@studiellebi.org





rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 3 (Attestazione).

8) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, in conformità alle normative vigenti.

TITOLO D)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione d'intesa tra le parti contraenti, nella misura massima del 40% dei valori minimi e massimi come individuati nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo, Allegato 2.

2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), del presente Accordo.

TITOLO E)

ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F)

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 4 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

TITOLO G)


RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.



OPPIROVIGO
C.F. 92003240293
email: borio@studioellebi.org



2) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

3) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Gruppi di Comuni e Aree

All. 2: Scheda di determinazione del calcolo


All. 3: Attestazione

All. 4: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

ROVIGO, li 12/02/2020

A.P.E. - CONFEDILIZIA in persona dell'Avv. Paolo Mercuri




A.S.P.P.I in persona de Rag. Alessandro Bonfio

ASPPI ROVIGO
Tel. 0425/3740298
Email: bonfio@studioelabi.org

U.P.P.I in persona dell'Avv. Pierluigi Rando



C.O.N.I.A in persona del Sig. Mauro Rossin




S.I.C.E.T. in persona della Dott.ssa Antonella Andolfato



SICET CISL
SINDACATO INQUILINI CASA TERRITORIO
Via del Carmine 3, 35137 Padova
Tel. 049 8280611
Viale del Martiri 37/a, 45100 Rovigo
tel. 0425/399211

S.U.N.I.A in persona del Sig. Giuseppe Saccardin



S.U.N.I.A.
Sindacato Unitario Naz.
Inquilini e Assegnatari
Via Calzavara, 1/b - Tel. 0425 377314
45100 ROVIGO

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

<p>GRUPPO 1 con ZONA A (centrale) e B (rimanente)</p>	<p>GRUPPO 2 con ZONA UNICA</p>	<p>GRUPPO 3 con ZONA UNICA</p>
<p>ADRIA BADIA POLESINE LENDINARA OCCHIOBELLO PORTO VIRO</p>	<p>ARIANO NEL POLESINE CASTELMASSA FIESSO UMBERTIANO POLESILLA PORTO TOLLE ROSOLINA TAGLIO DI PO VILLADOSE</p>	<p>ARQUA' POLESINE BAGNOLO DI PO BERGANTINO BOSARO CALTO CANARO CANDA CASTELGUGLIELMO CASTELNUOVO BARIANO CENESELLI CEREGNANO CORBOLA COSTA DI ROVIGO CRESPINO FICAROLO FRASSINELLE POLESINE FRATTA POLESINE GAIBA GAVELLO GIACCIANO CON BARUCHELLA GUARDA VENETA LOREO LUSIA MELARA PAPOZZE PETTORAZZA GRIMANI PINCARA PONTECCHIO POLESINE SALARA SAN BELLINO SAN MARTINO DI VENEZZE STIENTA TRECENTA VILLAMARZANA VILLANOVA DEL GHEBBO VILLANOVA MARCHESANA</p>

ASPPI ROVIGO
 C.F. 93008240293
 Email: bonfio@studioallebi.org

Seguono le mappe dei comuni del GRUPPO 1 con suddivisione delle ZONE A e B

Handwritten signature


Handwritten signature

ASTRI ROVIGO
C.F. 93003210293
Email: studio@astriroviso.org

Massimo Rognoni

Handwritten signature

ADRIA



Edifici di Interesse



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312


313

314


315

316

LENDINARA



LENDINARA



ASPPIROVIGO
C.F. 93003240293
Email: boniolo@studioellessi.org



Mario Boniolo

Roberto

Renzo

Antonio

PORTO VIRO



Portesin

Contarina

Idrovora Same

DAISANA
Servizio Imbarcazioni

DAISANA

DAISANA

DAISANA

DAISANA

DAISANA

DAISANA

